



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario N. 34 del 28 Agosto 2019

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

SERVIZIO AVVOCATURA REGIONALE

DETERMINAZIONE 29.07.2019, N. 500/AVV

Approvazione elenco di avvocati esterni per l'eventuale affidamento di incarichi di domiciliatazione, per prestazioni occasionali e per attività relative a procedure esecutive..... 5

SERVIZIO TUTELA DEGLI ECOSISTEMI AGROAMBIENTALI E FORESTALI E PROMOZIONE DELL'USO EFFICIENTE DELLE RISORSE

DETERMINAZIONE 13.08.2019, N. DPD021/137

Sviluppo Rurale - Reg.(UE) n° 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 - Definizione del termine ultimo e modalità di presentazione delle domande di pagamento di cui alla Misura 226 "Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi" - Linee di Azione A (cure colturali reimpianti in pinete litoranee) e B (manutenzione fasce antincendio / viali parafuoco) - PSR Abruzzo 2007/2013 - Annualità 2019..... 14

ATTI DELLO STATO

RICORSI

CORTE COSTITUZIONALE - AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Ricorso del 12.08.2019, N. 89..... 18

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Manifestazione di interesse finalizzata alla formazione di un elenco di Professionisti per l'affidamento dell'incarico di componenti delle commissioni giudicatrici nell'ambito delle procedure di gara per lavori, servizi e servizi di ingegneria, del Consiglio Regionale dell'Abruzzo per la valutazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al sensi dell'art. 77 e 216 comma 12 del D.lgs. 50/2016-e ss.mm.ii. 27

COMUNE DI ROCCARASO

Delibera del 31.07.2019, n. 25 per la Valutazione Ambientale Strategica della Variante al Piano Regolatore Generale. 33

COMUNE DI SANT'OMERO

Avviso di approvazione Variante puntuale al PRG. 34

E -DISTRIBUZIONE

Costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione a 20 Kv in cavo interrato della lunghezza complessiva di circa m. 670 per chiusura linea A&O nel Comune di Spoltore..... 35

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

SERVIZIO AVVOCATURA REGIONALE

DETERMINAZIONE 29.07.2019, N. 500/AVV

Approvazione elenco di avvocati esterni per l'eventuale affidamento di incarichi di domiciliazione, per prestazioni occasionali e per attività relative a procedure esecutive.**DETERMINAZIONE N. 500/AVV****DEL 29/07/2019****SERVIZIO AVVOCATURA REGIONALE****Approvazione elenco di avvocati esterni per l'eventuale affidamento di incarichi di domiciliazione, per prestazioni occasionali e per attività relative a procedure esecutive.****Premesso**

- che ai sensi della legge regionale 14 febbraio 2000, n° 9, l'Avvocatura regionale è competente, in via generale, per i giudizi in caso di sussistenza, anche virtuale, di conflitto di interessi con lo Stato. Essa rappresenta e patrocinia la Regione dinanzi agli Organi di giurisdizione di ogni ordine e grado nelle fattispecie definite, in via generale, con apposito atto di organizzazione della Giunta regionale;
- che l'Avvocatura regionale nell'esercizio delle proprie funzioni di tutela legale della Regione Abruzzo, ha la necessità, anche in ragione della peculiare consistenza della propria pianta organica, di affidare a legali del libero foro alcune attività di carattere professionale;
- che l'Avvocatura regionale ha svolto un'indagine interna al fine di verificare la tipologia degli incarichi legali affidati dalla Regione Abruzzo e pervenire alla formazione di un elenco di avvocati esterni cui affidare i predetti incarichi legali in caso di necessità;
- che tale indagine ha permesso di accertare che sussiste, in via continuativa, l'esigenza dell'Avvocatura di individuare dei professionisti idonei cui affidare l'incarico di domiciliazione, di sostituzione in udienza e di altre prestazioni professionali occasionali per i giudizi incardinati presso Uffici giudiziari ricadenti in ambiti territoriali diversi da quelli ove insistono le sedi della stessa Avvocatura regionale ovvero per i giudizi rientranti nella giurisdizione delle magistrature superiori;
- che nella consapevolezza che l'affidamento dei prescritti incarichi professionali non determina, in assenza di previsioni normative specifiche, un appalto di servizi, si è nondimeno ritenuto opportuno e comunque conforme ai principi che informano l'azione della pubblica amministrazione, disciplinare sia le modalità di conferimento di tali incarichi che il regime delle relative spese, adottando all'uopo la determinazione n. SE/273 del 19/12/2013;
- che con determinazione n. SE/209 del 17/11/2014, pubblicata sul BURA n. 47 del 26/11/2014, è stato approvato l'elenco degli avvocati esterni per l'eventuale affidamento di incarichi di domiciliazione, di sostituzione in udienza, per prestazioni occasionali e per attività relative a procedure esecutive;
- che al fine di calibrare la tavola sinottica di compensi previsti per dette attività in relazione ai procedimenti penali, il cui peculiare svolgimento è caratterizzato da fasi processuali e da attività forensi non riconducibili *tout court* a quelle tipiche dei processi civili o amministrativi, con provvedimento n.129/AVV del 23.06.2016 si è proceduto ad integrare la determinazione n. SE/273 del 19/12/2013 con riferimento esclusivo alla disciplina dei compensi per eventuali affidamenti di incarichi di domiciliazione o a prestazioni occasionali nelle controversie penali nelle quali è presente la Regione Abruzzo rappresentata e difesa dall'Avvocatura Regionale;

Rilevata la necessità di procedere all'aggiornamento del prefato elenco degli avvocati esterni stante l'intervenuta scadenza del termine triennale di validità dell'elenco approvato con determinazione n. SE/209 del 17/11/2014, che rimane vigente fino alla formalizzazione del nuovo;

Premesso altresì che l'aggiornamento dell'elenco degli avvocati domiciliatari e dei sostituti di udienza costituisce obiettivo biennale 2018/2019 dell'Avvocatura Regionale;

Visti

- la determinazione n. AVV/468 del 10/10/2018 con la quale l'Avvocatura regionale, alla luce delle motivazioni sopra elencate, ha approvato gli atti necessari per l'aggiornamento dell'elenco degli avvocati esterni per l'eventuale affidamento di incarichi di domiciliazione, di sostituzione in udienza, per prestazioni occasionali e per attività relative a procedure esecutive;
- tutti i seguenti atti che, all'esito della necessaria istruttoria, sono stati predisposti dall'intestato Ufficio:
 - a) avviso pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati esterni per l'eventuale affidamento di incarichi di domiciliazione, per prestazioni occasionali e per attività relative a procedure esecutive, Allegato "A";
 - b) tavola sinottica dei compensi per attività di domiciliazione, di sostituzione in udienza, per prestazioni occasionali, per attività relative a procedure esecutive, Allegato "B";
 - c) convenzione per l'affidamento di incarichi di domiciliazione, di sostituzione in udienza, per prestazioni occasionali e per attività relative a procedure esecutive, Allegato "C";
 - d) fac-simile di domanda di inserimento per la costituzione di un elenco di avvocati esterni per l'eventuale affidamento di incarichi di domiciliazione, di sostituzione in udienza, per prestazioni occasionali e per attività relative a procedure esecutive, contraddistinto con la lettera "D";
- la determinazione AVV/105 del 14/02/2019 avente ad oggetto la Costituzione del gruppo di lavoro per l'espletamento delle attività istruttorie.

Dato atto che:

- L'Avviso, corredato dalla modulistica summenzionata, è stato regolarmente pubblicato in data 17/10/2018 sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul BURAT;
- Sono pervenute all'Avvocatura regionale un totale di nr. 226 istanze utilmente valutabili da parte dei professionisti interessati;
- A seguito dell'attività istruttoria nr. 16 professionisti sono stati esclusi per le seguenti ragioni: nr. 3 professionisti non sono in possesso del requisito dell'anzianità di iscrizione all'Albo da almeno 5 anni al 30/11/2019, nr. 2 professionisti hanno prodotto istanze gravemente carenti di elementi essenziali quali la firma, ovvero del tutto difformi dalle finalità dell'avviso, nr. 1 professionista non ha allegato alcuna istanza alla pec di trasmissione, nr. 7 professionisti hanno indicato sedi di uffici giudiziari non richieste nell'avviso pubblico; nr. 2 professionisti hanno revocato l'istanza in corso di espletamento delle attività istruttorie (Allegato 2 Esclusi) e nr. 1 professionista non ha comunicato le sedi di interesse.
- Per quanto sopra detto i candidati ammessi risultano nr. 210 (Allegato 1 Ammessi).

Considerato che l'Avvocatura Regionale si riserva, all'atto del conferimento di incarico, di far sottoscrivere nuovamente la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per la

candidatura di cui trattasi in ragione di possibili sopravvenienze modificative dei requisiti originari, per la verifica delle condizioni richieste ai fini dell'inserimento nel suddetto elenco, compresa la sottoscrizione di polizza assicurativa professionale, divenuta obbligatoria, ai sensi della vigente normativa in materia, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle suddette istanze.

Ritenuto, pertanto, di approvare l'Elenco di professionisti così formato, come previsto da avviso approvato con determinazione AVV/468 del 10/10/2018, di utilizzare il contratto-tipo già adottato con lo stesso atto, per gli affidamenti che verranno effettuati, attingendo dal medesimo elenco, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante sostanziale;

Vista la L.R. 14/09/1999, n. 77;

Vista la L.R. 14/02/2000 n. 9;

D E T E R M I N A

per quanto espresso in premessa:

- di approvare l'elenco di professionisti idonei a ricoprire incarichi di domiciliazione, di sostituzione in udienza, per prestazioni occasionali e per attività relative a procedure esecutive come risultante a conclusione della procedura in oggetto;
- di dare atto che l'inserimento nell'Elenco non comporta alcun impegno da parte della Regione Abruzzo a conferire gli incarichi di cui si tratta, né alcun diritto del candidato ad ottenerne il conferimento;
- di dare atto che con provvedimento dirigenziale potrà essere disposta la cancellazione dall'Elenco nei confronti dei professionisti che:
 - o abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
 - o abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
 - o non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
 - o siano comunque incorsi di gravi inadempienze;
 - o abbiano assunto incarichi legali avverso la Regione Abruzzo.
- di pubblicare il presente atto con l'Allegato 1 Ammessi e l'Allegato 2 Esclusi sul sito ufficiale della Regione Abruzzo, nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul BURAT.
- di comunicare il presente provvedimento ai professionisti esclusi per le ragioni innanzi evidenziate

IL DIRIGENTE

(Avv. Stefania Valeri)

Segue Allegato

ALLEGATO 1 AMMESSI		
cognome	nome	prot.
Acerbo	Manola	335729/18
Alessandrini	Pietro	335834/18
Aliberti	Sara	336517/18
Ambrosino	Flavia	320163/18
Anneccchini	Donatella	333837/18
Antonelli	Mariangela	304743/18
Antonioli	Davide	323926/18
Arrizza	Daniela	314474/18
Azzariti	Marco	321718/18
Balducci	Arianna	307122/18
Barnardoni	Caterina	296016/18
Barone	Milena	335780/18
Berardinelli	Luca	316732/18
Biamonte	Alessandro	298359/18
Bilò	Stefano	336241/18
Boccabella	Donatella	337104/18
Bosin	Cristiano	337149/18
Brandimarte	Guido	320191/18
Bruno	Alfredo	337172/18
Bucciante	Simona	337151/18
Cancellara	Serena	335739/18
Capocchetti	Sara	317212/18
Caporale	Angelo	290313/18
Cappuccilli	Guido	335462/18
Caputo	Simonetta	300802/18
Cardarelli	Mariangela	315421/18
Cardilli	Nella Maria	321708/18
Casari	Elisabetta	290286/18
Cavalazzi	Paolo	315424/18
Cavallucci	Micaela	335830/18
Cecala	Sara	334599/18
Ceci	Stefania	332435/18
Cerignoli	Angela	330687/18
Chiavaroli	Silvia	337114/18
Ciampini	Stefano	337217/18
Ciarelli	Emilio	337201/18
Ciccocioppo	Quirino	290195/18
Cipriani	Patrizio	323196/18
Coletta	Patrizia	326344/18
Conte	Olivia	300806/18
Conte	Roberto	320160/18
Coppola	Alessandro Salvatore	297515/18
Corneli	Carmela	307844/18
Cornelii	Daniela	324076/18
Coronella	Giovanni	320195/18
Cubeddu	Maura	337138/18
De Carolis	Giulio	337157/18

D'Alberto	Eva	337203/18
D'Amario	Ferdinando	337155/18
D'Ambrosio	Gilda Daniela	321715/18
D'Ambrosio	Daniela	336245/18
D'Angelo	Linda Maria	293521/18
D'Angelo	Maria Assunta	296363/18
D'Angelo	Iole	302360/18
D'Angelo	Daniela	309948/18
D'Angelo	Giancarlo	310596/18
D'Angelo Gallo	Antonella	320169/18
D'Angelosante	Barbara	335757/18
De Berardis	Roberta	311952/18
De Bonis	Michele	333852/18
De Ferri	Fabrizio	317789/18
De Leoni	Alessandra	300805/18
De Martinis	Antonio	292842/18
De Martinis	Raffaella	292849/18
De Nardis	Maurizio	335474/18
De Santis	Paola	332427/18
D'Ecclesia	Tiziana	335793/18
Del Pizzo	Giuseppina	337129/18
Del Rosario	Valerio	289352/18
Del Vecchio	Antonio	294986/18
Della Cagna	Enrico	290696/18
Di Benedetto	Valentina	315417/18
Di Carlo	Giovanni	335768/18
Di Cesare	Giuseppe	335822/18
Di Cintio	Sara	302340/18
Di Donato	Mirko	296670/18
Di Giovanni	Cristina	337180/18
Di Luzio	Manuela	303983/18
Di Marco	Fabrizio	337170/18
Di Marino	Illenia	298976/18
Di Michelangelo	Roberta	337167/18
Di Nardo	Luciana	337208/18
Di Nisio	Mariella	291658/18
Di Palma	Paola	337135/18
Di Pietro	Arianna Maria	335761/18
Di Prospero	Marzia	330457/18
Di Rocco	Luca	333332/18
Di Salvo	Maurizio	317226/18
Di Siena	Domenico	294993/18
Di Siena	Enrico	298948/18
Di Sigismondo	Rocco Antonio	337125/18
Di Stefano	Renzo	289705/18
Di Vizio	Riccardo Ernesto	296361/18
Diano	Roberto	290707/18
Diligenti	Edoardo	302351/18
D'Orazio	Eliodoro	311963/18
D'Ovidio	Antonio	296369/18

Emi	Sandro	294987/18
Fattore	Davide	291678/18
Fioravanti	Francesco	297524/18
Foglietti	Federica	306053/18
Follacchio	Stefano	300797/18
Foschi	Emanuele	336537/18
Franchi	Francesco Saverio	316736/18
Galletti	Anonino	298961/18
Giammarino	Enrica	327477/18
Ginetti	Mario	300811/18
Giovannini	Vilma	330655/18
Grillo	Mariangela	316742/18
Ilari	Stefano	302354/18
Irti	Aurelio	293279/18
La Verghetta	Emanuela	293518/18
Ledda	Giovanni	307832/18
Licciardello	Elisa	315429/18
Litterio	Antonio	333375/18
Loiodice	Aldo	333321/18
Lorito	Antonio	298954/18
Lucchi	Andrea	335752/18
Lucci	Mario Giovanni	297512/18
Luccitti	Fernanda	337175/18
Luciani	Antonio	320154/18
Luciani	Valentina	333324/18
Ludovici	Carlotta	335808/18
Magnanimi	Giampaolo	333856/18
Maiorani	Barbara	315881/18
Manisco	Pier Francesco	317793/18
Manzari	Antonio	333833/18
Marchetti	Maria	331465/18
Marchetti	Fabio	337143/18
Marchionno	Guglielmo	333844/18
Marcone	Fabrizio	309273/18
Mariani	Marco	337196/18
Mascitti	Virginia	291671/18
Massignani	Alberto	337118/18
Mastrangelo	Gianluca	292192/18
Matricciani	Giuseppe	337183/18
Micheletta	Giorgio	311955/18
Morelli	Mauro	311866/18
Mundo	Carla	337158/18
Napolitano	Giulia	333362/18
Natale	Alessandra	330127/18
Natalini	Manola	337188/18
Navarra	Tommaso	303536/18
Nicolais	Claudio	313982/18
Nobilio	Andrea	300780/18
Novella	Franco	321204/18
Nuzzo	Germano	337109/18

Odorisio	Romina	337120/18
Orlandi	Enrico	337174/18
Pagnottella	Antonella	320191/18
Pandolfi	Ida	294997/18
Paolini	Franco	340583/18
Paone	Alberto	298016/18
Pasqualone	Morena	316062/18
Patricelli	Ramona	337124/18
Patrizio	Paolo	320146/18
Pennese	Patrizia	335805/18
Petito	Ilaria	337161/18
Pezzali	Paola	320354/18
Pierdomenico	Barbara	330134/18
Piras	Francesca	292865/18
Pirocchi	Gabriele	300788/18
Proietti	Iulca	337191/18
Ragonici	Alessia	337197/18
Raulli	Lucia	334857/18
Renzi	Roberto	317783/18
Ricci	Daniela	337130/18
Ricci	Daniela	337213/18
Ritenuti	Andrea	323920/18
Rocci	Stefania	307125/18
Ronzone	Nicola	300787/18
Rosati	Barbara	337144/18
Rosci	Valentina	297519/18
Rossetti	Marco	324068/18
Ruggeri	Roberta	313401/18
Ruggiero	Vladimiro	320172/18
Rulli	Cristiana	290280/18
Ruscitelli	Maddalena	335719/18
Salustri	Andrea	293523/18
Sanità	Luca	291682/18
Santeusano	Antonella	324003/18
Santoro	Stefano	317219/18
Scotti	Giovanna	337112/18
Serafini	Paola	336524/18
Silvestri	Cinzia	337147/18
Sirolli	Maria	308763/18
Spinelli	Claudia	335721/18
Stajano	Ernesto	295001/18
Strigliani Né Tori	Alessandra	337168/18
Summa	Angela	335799/18
Tedeschi	Gabriele	321201/18
Tempesta	Barbara	335469/18
Tepedino	Giuseppe	335838/18
Tiboni	Carla	331461/18
Tollis	Roberta	291816/18
Tomassoni	Alessandro	320158/18
Torelli	Renato Matteo	296364/18

Torregiani	Irma	327289/18
Torrieri	Daniela	331782/18
Tulipani	Paola	334588/18
Valente	Caterina	327481/18
Valentini	Emilia	337159/18
Vecchione	Leonardo	298967/18
Velluto	Ilaria	334591/18
Venezia	Maurizia	296359/18
Vetrano	Cinzia	291666/18
Vianale	Francesca	302348/18
Vicini	Elisabetta	296030/18
Vittorini	Pasquale	297507/18
Zulli	Paola	296009/18

ALLEGATO 2 ESCLUSI		
cognome	nome	prot.
Adamo	Sergio	330781/18
Angelini	Jacopo	333828/18
Barbuto	Luciano	335850/18
Brena	Carlo Antonio Maria	330129/18
Carrelli	Maria	330133/18
Cipriani	Angela	335744/18
Contrisciani	Daniele	311959/18
De Luca	Maria Antonietta	331470/18
De Paulis	Marco	320149/18
Gigliotti	Valentina	337115/18
Ginaldi	Francesca	338823/18
Marilungo	Catiuscia	321711/18
Marrollo	Anna Chiara	335745/18
Pennetta	Pierluigi	331790/18
Pisanti	Amedeo	300733/18
Terracciano	Alessandro	300778/18

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SERVIZIO TUTELA DEGLI ECOSISTEMI AGROAMBIENTALI E FORESTALI E PROMOZIONE DELL'USO
EFFICIENTE DELLE RISORSE

DETERMINAZIONE 13.08.2019, N. DPD021/137

Sviluppo Rurale - Reg.(UE) n° 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 - Definizione del termine ultimo e modalità di presentazione delle domande di pagamento di cui alla Misura 226 "Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi" - Linee di Azione A (cure colturali reimpianti in pinete litoranee) e B (manutenzione fasce antincendio / viali parafuoco) - PSR Abruzzo 2007/2013 - Annualità 2019.

DETERMINAZIONE N. DPD021/ 137

DEL 13 agosto 2019

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SERVIZIO TUTELA DEGLI ECOSISTEMI AGROAMBIENTALI E
FORESTALI E PROMOZIONE DELL'USO EFFICIENTE DELLE RISORSE

OGGETTO Sviluppo Rurale - Reg.(UE) n° 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 - Definizione del termine ultimo e modalità di presentazione delle domande di pagamento di cui alla Misura 226 - Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi - Linee di Azione A (cure colturali reimpianti in pinete litoranee) e B (manutenzione fasce antincendio / viali parafuoco) - PSR Abruzzo 2007/2013 - Annualità 2019.

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale 04.01.2014, n. 3 - Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo.

VISTI altresì

- il Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche;
- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche;
- il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A);
- il D.M. prot. N. 162 del 12/01/2015 - Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- il D.M. prot. N. 180 del 23 gennaio 2015 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, pubblicato in GU n. 69 del 24 marzo 2015;
- il D.M. prot. N. 1922 del 20 marzo 2015 - Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;

- la Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 - Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli;
- il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 della Regione Abruzzo;
- la D.G.R. n. 787 del 21.12.2009 con la quale la Giunta ha preso atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea del P.S.R. 2007/2013 Abruzzo, avvenuta con decisione C(2009)1034) del 17.12.2009;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 755 del 7.8.2008 con la quale è stato approvato il Bando Pubblico per l'attuazione della misura 2.2.6. "Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi";
- il bando Pubblico per l'attuazione della misura 2.2.6 "Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi" con particolare riferimento:
- ¿ al paragrafo 11.1 - Azione A - Ricostituzione di boschi danneggiati da incendi - lettera F., nel quale è previsto che per i soli interventi riguardanti pinete litoranee sono ammissibili a finanziamento le cure colturali per i primi due anni dall'impianto;
 - ¿ al paragrafo 11.2 - Azione B - Interventi infrastrutturali finalizzati alla prevenzione - punto 1 lettera b), che prevede tra le tipologie di intervento ammissibili a finanziamento quella riguardante la manutenzione, per un periodo pari a cinque anni a partire da quello successivo alla realizzazione, dei viali e/o delle fasce realizzati in applicazione della misura;
- DATO ATTO che per le tipologie d'intervento di cui sopra è prevista la concessione di contributi annuali il cui importo è calcolato secondo le modalità stabilite dal Bando;
- CONSIDERATO necessario definire anche per la corrente annualità 2019 la procedura da porre in essere per la presentazione delle domande di pagamento per i relativi Stati di Avanzamento Lavori inerenti gli interventi ammessi a finanziamento nel precedente programmazione;
- PRESO ATTO delle disposizioni impartite dal Direttore del Dipartimento Politiche dello sviluppo Rurale e della Pesca con nota prot. 63694 del 10.03.2017 in merito al procedimento da porre in essere per i residui profili attuativi della misura in oggetto, con le quali è stabilito:
1. che l'esecuzione dei controlli sulle domande di pagamento è svolta dai Servizi Territoriali per l'Agricoltura competenti per territorio e che i medesimi:
 - a) eseguono i controlli sulle domande (controlli amministrativi e relativi sopralluoghi sul luogo dell'operazione - visite in situ);
 - b) registrano le operazioni di controllo su apposite check-list e sul SIAN;
 - c) individuano il lotto di liquidazione, effettuano la revisione e creano l'elenco di liquidazione di 1° livello;
 - d) trasmettono l'elenco di liquidazione di 1° livello, accompagnato da nulla-osta alla liquidazione sottoscritto dal Dirigente del STA, al Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali;
 2. che il Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali provvede, tramite le funzionalità disponibili sul portale SIAN, ad elaborare l'elenco regionale, autorizzare la liquidazione nei confronti dei beneficiari compresi nell'elenco e inviare il medesimo all'O.P. AGEA su sistema SIAN;
- RILEVATO che è a tal fine necessario, relativamente all'annualità 2019:
1. stabilire la data entro la quale i beneficiari del sostegno devono presentare le relative domande di pagamento, sia al fine di consentire sia l'esecuzione in tempi congrui degli accertamenti in situ volti a verificare che le operazioni previste ed ammesse a finanziamento per l'annualità di riferimento siano state effettivamente eseguite nelle quantità e modalità previste, sia per favorire il processo di spesa dei fondi stanziati sul PSR Abruzzo;
 2. stabilire le modalità di presentazione delle domande, con particolare riferimento: alla documentazione da allegare alla domanda; alle modalità di inoltro della stessa e dei relativi allegati; ai soggetti cui inviare la domanda completa dei relativi allegati;
 3. definire, con riferimento a quanto stabilito nel bando e negli altri provvedimenti a suo tempo emanati, l'entità degli importi spettanti ai beneficiari;
- PRESO ATTO che:
- ¿ la costituzione del fascicolo aziendale è condizione necessaria per poter presentare la domanda di pagamento e che i dati in esso contenuti costituiscono la base di riferimento per la presentazione della domanda e la successiva fase di istruttoria;

z le sanzioni e riduzioni applicabili in caso di inadempienze relative agli obblighi assunti in sede di presentazione della domanda di aiuto sono stabilite nel Documento approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 468 del 23.07.2012;

RITENUTO, relativamente all'annualità 2019, di dover stabilire:

1. quale data entro la quale devono essere presentate le domande di pagamento il 30 settembre 2019;
2. che le domande di pagamento debbano essere presentate esclusivamente sul portale SIAN dai soggetti all'uso abilitati;
3. che alla domanda cartacea, debitamente sottoscritta dal richiedente, debbano essere allegati i documenti elencati ai paragrafi 16.4 e 16.5 del Bando per quanto pertinenti allo Stato Finale Lavori o allo Stato Avanzamento Lavori per il quale è inoltrata domanda di pagamento nonché i giustificativi di spesa previsti dal Bando medesimo;
4. che in aggiunta alla documentazione di cui sopra sia allegata alla domanda, al fine di facilitare le attività di monitoraggio, una relazione a firma del beneficiario attestante tutti gli avanzamenti procedurali che hanno interessato la domanda a partire dalla concessione del finanziamento, ivi comprese eventuali proroghe concesse per l'ultimazione dei lavori ed eventuali varianti approvate;
5. che la domanda cartacea completa dei relativi allegati debba essere inoltrata al Servizio Territoriale Agricoltura (STA) del Dipartimento Agricoltura competente per territorio;
6. che la domanda cartacea completa dei relativi allegati debba essere inoltrata via PEC;
7. che l'entità degli importi spettanti ai beneficiari debba essere determinata come da disposizioni contenute nei paragrafi 11.1 e 11.2 del Bando, utilizzando a tal fine i prezzi unitari riportati alla pertinenti voci dell'allora vigente Prezzario per Interventi di Forestazione nella misura ammessa in sede di concessione del contributo, come risultante dai giustificativi di spesa allegati alla domanda;
8. che le domande e la relativa documentazione devono essere acquisite e conservate nei fascicoli aziendali dei beneficiari e custoditi dai soggetti all'uso autorizzati per eventuali controlli da parte degli Organi competenti;
9. di dover fare espresso rinvio, per quanto nel presente provvedimento non specificato, alle disposizioni emanate dall'Organismo Pagatore AGEA

RITENUTO di conferire, ai sensi della L.241/90 e s.m.i e della L.R. 31/2013 e al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza del funzionamento del Servizio nonché la tempestività nell'espletamento dei procedimenti tecnico-amministrativi di competenza, l'incarico di responsabile del procedimento di competenza del Servizio al Dott. For. Francesco CONTU, responsabile del competente Ufficio;

RITENUTO, altresì di mantenere nelle proprie attribuzioni la responsabilità dell'adozione del provvedimento finale

VISTA la legge regionale 77/1999

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di stabilire che la data ultima utile per la presentazione delle domande di pagamento per Stato Finale Lavori o Stato Avanzamento Lavori di cui alla misura 226 "Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi" - Linee di Azione A (cure colturali reimpianti in pinete litoranee) e B (manutenzione fasce antincendio / viali parafuoco) - del PSR Abruzzo 2007/2013 per l'annualità 2018 è fissata al 30 settembre 2019;
2. di definire le seguenti modalità di presentazione delle domande:
 - a) Presentazione della domanda di pagamento da parte dei beneficiari: da effettuarsi esclusivamente in forma telematica, utilizzando la funzionalità on-line messa a punto dall'AGEA sul portale SIAN, per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA ovvero con l'assistenza di un professionista munito di delega del beneficiario per la presentazione della domanda conferita dall'azienda; la data di presentazione della domanda coincide con la data del rilascio della stessa sul portale SIAN.
 - b) Invio della copia cartacea: entro lo stesso termine di cui al precedente punto 1. la copia della domanda compilata e debitamente sottoscritta dal beneficiario corredata degli allegati prescritti

- deve essere inviata via PEC ai Servizi Territoriali per l'Agricoltura (STA) competenti per territorio.
3. di disporre che alla domanda cartacea, debitamente sottoscritta dal richiedente, siano allegati i documenti elencati ai paragrafi 16.4 e 16.5 del Bando, ed in particolare:
 - a) dichiarazione del richiedente, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'esecuzione dei lavori previsti e il rispetto degli impegni assunti in sede di presentazione della domanda iniziale;
 - b) relazione tecnica e contabile dei lavori, redatte secondo le vigenti norme in materia di lavori pubblici in relazione allo Stato Finale Lavori o allo Stato Avanzamento Lavori oggetto della richiesta di contributo, predisposte e sottoscritte da tecnici abilitati ai sensi delle vigenti norme in materia di competenze professionali e dal beneficiario;
 - c) relazione a firma del beneficiario attestante tutti gli avanzamenti procedurali che hanno interessato la domanda a partire dalla concessione del finanziamento, ivi comprese eventuali proroghe concesse per l'ultimazione dei lavori ed eventuali varianti approvate;
 - d) documentazione dimostrativa delle spese effettuate, secondo quanto disposto dal Paragrafo 9 del bando.
 4. di disporre che le domande e la relativa documentazione siano acquisite e conservate nei fascicoli aziendali dei beneficiari e custoditi dai soggetti all'uso autorizzati per eventuali controlli da parte degli Organi competenti;
 5. di conferire, ai sensi della L.241/90 e s.m.i e della L.R. 31/2013, l'incarico di responsabile del procedimento in questione al Dott. For. Francesco CONTU;
 6. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A.T. e sul sito web dedicato al PSR Abruzzo;
 7. di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dedicato al PSR Abruzzo assume valore di notifica ai beneficiari, ai professionisti interessati e alle Organizzazioni Professionali Agricole;
 8. di demandare ai STA competenti per territorio la trasmissione del presente provvedimento ai Beneficiari interessati al fine di favorire la conoscenza del medesimo e il rispetto dei termini prescritti;
 9. di inviare il presente provvedimento all'Autorità di Gestione del PSR Abruzzo 2014/2020 per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Pasquale DI MEO

ATTI DELLO STATO

RICORSI

CORTE COSTITUZIONALE - AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Ricorso del 12.08.2019, N. 89

650184

ORIGINALI

CT 35126/2019

Reg. Ric. n. 89/2019

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO

per la Presidenza del Consiglio dei Ministri (c.f. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio attualmente in carica, rappresentata e difesa per mandato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587), presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi 12 (fax 0696514000 – PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

ricorrente

contro

REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente della Giunta Regionale attualmente in carica

resistente

per l'impugnazione e la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 10 giugno 2019, n. 7, avente ad oggetto "Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2009, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 71/2001 (Rifinanziamento delle L.R. n. 93/2004 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese) e norme relative al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei trabucchi da molo, anche detti "caliscendi" o "bilancini", della costa abruzzese) e 19 dicembre 2001, n. 71 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupe-

ro e la valorizzazione dei trabucchi della costa teatina)", pubblicata sul BUR n. 104 del 14 giugno 2019.

*** **

Con la legge 10 giugno 2019 n. 7 la Regione Abruzzo Sicilia ha inteso con sette articoli introdurre modificazioni a proprie precedenti leggi, e precisamente alla legge n. 13/2009 (che a sua volta aveva modificato la legge n. 71/2001 di rifinanziamento del recupero e della valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese), e alla stessa legge n. 71/2001; con l'occasione ha pure dettato disposizioni per la stagione balneare 2019.

Una norma di questa legge, ad avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si pone in contrasto con la Costituzione laddove confligge con le norme del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio e quindi interviene indebitamente in una materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

Pertanto, la legge stessa deve essere impugnata per il seguente

MOTIVO

1) illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c) della legge Regione Abruzzo 10 giugno 2019 n. 7 per contrasto con l'art. 9 e l'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione

La norma in questione modifica in più parti l'art. 3 ter della precedente legge regionale 11 agosto 2009 n. 13, sia sostituendone il titolo sia apportando diverse integrazioni e/o sostituzioni.

Per la parte che qui interessa, la lettera c) del comma 1, aggiunge al comma 3 dell'art. 3 ter della legge regionale n. 13/2009 i commi 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies e 3 sexies.

Il comma 3-bis testualmente prevede: "Limitatamente ai trabocchi, al fine di ottimizzare e valorizzare l'attività di ristorazione svolta dagli stessi in relazione all'effettiva esigenza dei flussi turistici e delle visite didattico-culturali provenienti dal territorio regionale ed extra regionale, è definita una superficie complessiva di occupazione massima di 2.000 metri quadrati comprensiva di specchio acqueo e strutture componenti il trabocco. Nell'ottica del perseguimento degli scopi didattico-culturali richiamati nel presente comma, il titolare della struttura promuove la diffusione della storia del trabocco, quale elemento essenziale della tradizione locale; per i medesimi fini la Regione Abruzzo, nell'ambito delle risorse stanziare annualmente in bilancio per le attività turistiche e culturali, d'intesa con i titolari delle strutture, sostiene visite guidate sui trabocchi, nell'ottica soprattutto di promuovere l'immagine della costa teatina dei trabocchi sull'intero territorio nazionale ed extra nazionale".

Il comma 3 ter dispone che "La parte di struttura componente il trabocco destinata a ristorazione aperta al pubblico non può eccedere la superficie di 160 metri quadrati calpestabili e la parte di struttura destinata ai servizi accessori connessi alla ristorazione, quali cucina e servizi, non può eccedere la superficie di 50 metri quadrati calpestabili. L'attività di ristorazione può essere svolta sul trabocco con un'accoglienza massima di sessanta persone, inclusi ospiti e personale".

Il comma 3 quater prevede che "La superficie occupata dalla passerella d'accesso è esclusa dal computo dei parametri massimi individuati dal comma 3 ter. La relativa superficie è determinata in base alla distanza del trabocco dalla costa. La larghezza massima consentita della passerella di

accesso è di 2 metri, adeguata alla normativa vigente in materia di sicurezza per la pubblica incolumità delle persone ed a quella in materia di abbattimento delle barriere architettoniche”.

Il comma 3 quinquies si limita a subordinare alle norme edilizie statali e alla norme igienico sanitarie gli interventi di recupero, utilizzazione e ristrutturazione dei trabocchi entro i limiti di superficie già stabiliti

Il comma 3 sexies, infine, dispone: “Per i trabocchi situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e per quelli vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), gli interventi di recupero, utilizzazione e ristrutturazione sono in ogni caso consentiti previa autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Restano comunque ferme le prescrizioni in materia poste da norme ambientali o paesaggistiche nazionali e regionali”.

Si tratta, come si legge, di disposizioni dirette al recupero e alla valorizzazione dei trabocchi.

I trabocchi sono antiche costruzioni realizzate in legno, e consistono in una piattaforma protesa sul mare ancorata alla roccia dalla quale si allungano macchine da pesca; essi sono tutelati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.lgs. 42/2004 Parte III art.142, in quanto ricadenti nella fascia costiera di cui alla lettera a) del medesimo articolo, ed in parte anche in quanto ricadenti all'interno del perimetro di riserve naturali regionali (Sistema di aree protette della Costa Teatina) di cui alla lettera f); alcuni di essi sono altresì tutelati in quanto ricadenti in ambiti dichiarati di notevole interesse pubblico con decreto ministeriale.

Inoltre, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo ha avviato per 11 trabocchi della costa teatina la dichiarazione di Interesse Culturale ai sensi della parte II del D.lgs. 42/2004 e, nell'ambito della co-pianificazione paesaggistica in corso, sono stati identificati e mappati 22 trabocchi come elementi identitari regionali.

Ed è la stessa Regione Abruzzo, con le normative pregresse incise da quest'ultima ad aver riconosciuto i trabocchi come "beni culturali primari" sottoposti a tutela.

Ora, è vero che l'art. 5 del Codice dei beni Culturali, intitolato "Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale" prevede che "Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province [...] cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice". Ma è altrettanto vero che le norme regionali in questione, dettando unilateralmente una disciplina di beni tutelati, si pongono in contrasto con il principio di collaborazione istituzionale espresso dalla norma statale.

Così come le stesse urtano con il medesimo principio espresso, sotto diverso profilo, dall'art. 133 del medesimo Codice laddove è stabilito che "Il Ministero e le regioni definiscono d'intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità".

Va inoltre ricordato che, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del D.lgs. 42/2004 le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale devono essere svolte in conformità alla normativa di tutela, che ai sensi dell'art. 6, comma 2, del medesimo D.lgs. la valorizzazione dei beni del patrimonio culturale è altresì attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze, e che infine ai sensi dell'art.7, comma 1, del Codice le regioni esercitano la propria potestà legislativa nel rispetto dei principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale fissati dal codice stesso.

In sostanza, le norme statali fissate dagli articoli 3, 5, 6, 21, 133, 134 e 146 del Codice dei Beni Culturali costituiscono paradigmi interposti, il contrasto con i quali rende la legge regionale invasiva della competenza legislativa statale nella materia della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, competenza garantita dall'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.

Ed è un contrasto evidente ove si osservi che la norma regionale, nel fissare parametri dimensionali di riferimento per gli interventi sui manufatti con valori non previsti dalle norme statali di settore, incide su una materia che non spetta alla disciplina regionale, anche se formalmente richiama come necessari provvedimenti autorizzativi statali.

E per di più interferisce con i Piani Demaniali Marittimi Comunali (PDMC) laddove essi contengono specifiche molto più restrittive di quelle proposte dalla legge in esame.

Nel dettaglio, il comma 3 bis dell'art. 3 ter della legge regionale n. 13/2009, introdotto dalla lettera c) dell'art. 1 della legge qui censurata,

definisce per i trabocchi una superficie complessiva di occupazione massima di 2.000 mq ripartita tra specchio acqueo e strutture componenti il trabocco stesso.

L'introduzione della fattispecie della "superficie massima di occupazione", comprensiva dello specchio acqueo, con la finalità di "ottimizzare e valorizzare l'attività di ristorazione", peraltro ambiguamente connessa a "scopi didattico-culturali", e senza alcuna chiarezza in merito alla relazione tra detta nuova categoria di superficie e "l'area circostante, compreso il tratto di mare per una fascia di 50 mt." già individuata dall'art. 2 della L.R. 71/2001, non risulta garantire ad avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri la necessaria tutela del «quadro d'insieme» di cui all'art. 1 della L.R. 93/1994, assoggettata ai sensi dell'art. 2 e dell'art.3 comma 3 della L.R. 71/2001 alla Parte III del D.lgs. 42/2004.

Il successivo comma 3 ter dispone che la parte di struttura componente il trabocco destinata a ristorazione aperta al pubblico non può eccedere la superficie di 160 metri quadrati calpestabili e la parte di struttura destinata ai servizi accessori connessi alla ristorazione, quali cucina e servizi, non può eccedere la superficie di 50 metri quadrati calpestabili. L'attività di ristorazione può essere svolta sul trabocco con un'accoglienza massima di sessanta persone, inclusi ospiti e personale».

La norma modificata già conteneva un limite massimo di ampliamento pari al 20% della superficie coperta esistente, fissato al comma 1 dell'articolo in questione (comma non modificato); i parametri dimensionali introdotti nel nuovo comma 3 ter sono censurabili in quanto si estendono a considerare più complessivamente la superficie "calpestabi-

le"; essi, in particolare, si manifestano di oscura e preoccupante applicazione nel caso dei trabocchi "abbandonati e scomparsi" qualora non sia acclarata, o non sia agevole acclarare, la superficie originaria degli stessi. Inoltre, l'evidente favore accordato all'introduzione di servizi di ristorazione nei trabocchi comporta senza dubbio il rischio di compromettere di fatto il carattere storico-culturale che la stessa L.R. 93/1994 si prefiggeva di tutelare, enunciando all'art.1: "La Regione intende perseguire una puntuale tutela del patrimonio storico - culturale e ambientale rappresentato dai trabocchi della costa abruzzese e promuove un recupero e una utilizzazione dei beni stessi non contrastanti con la loro naturale destinazione, né pregiudizievoli per i valori estetici, tecnologici tipici e paesaggistici degli stessi".

I nuovi parametri di superficie previsti risultano pertanto censurabili, perché consentono ampliamenti e trasformazioni in netto contrasto con le esigenze di tutela del bene perseguite dalla legge statale.

Ancora, il successivo comma 3 quater prevede che la superficie occupata dalla passerella d'accesso non rientri nel computo dei parametri massimi individuati dal comma 3-ter, che la stessa superficie sia determinata in base alla distanza del trabocco dalla costa, e che la larghezza massima consentita della passerella di accesso sia di 2 metri, adeguata alla normativa vigente in materia di sicurezza per la pubblica incolumità delle persone ed a quella in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. L'ampiezza massima consentita per la passerella risulta del tutto incoerente con la configurazione storico-tradizionale tutelata.

Infine, il comma 3 sexies, infine dispone che per i trabocchi situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e per quelli vincolati gli interventi di recupero, utilizzazione e ristrutturazione sono in ogni caso consentiti previa autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, con salvezza delle prescrizioni in materia poste da norme ambientali o paesaggistiche nazionali e regionali.

Detta previsione non è coerente con le norme in materia di tutela dettate dal codice dei beni culturali e del paesaggio (vedasi in particolare l'art. 146 del Codice dei beni culturali) che in tema di autorizzazione stabilisce specifiche procedure.

Le norme regionali indicate, quindi, violando i parametri interposti citati contenuti nel Codice dei Beni culturali ed il paesaggio, risultano quindi eccedere dalle competenze regionali, in violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio di cui agli articoli 9 e 117, secondo comma lettera s) della Costituzione .

*** **

Per tutte le esposte ragioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri come sopra rappresentata e difesa


Conclude

Affinché la Corte Costituzionale voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c) della Legge Regionale Abruzzo 10 giugno 2019 n. 7.

Roma, 12 agosto 2019

...ia conforme all'originale per a
bblicazione del Bollettino Ufficiale
lla Regione ABRUZZO
Roma, 19 AGO. 2019

IL CANCELLIERE



MARCO CORSINI

Avvocato dello Stato

9

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Manifestazione di interesse finalizzata alla formazione di un elenco di Professionisti per l'affidamento dell'incarico di componenti delle commissioni giudicatrici nell'ambito delle procedure di gara per lavori, servizi e servizi di ingegneria, del Consiglio Regionale dell'Abruzzo per la valutazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 77 e 216 comma 12 del D.lgs. 50/2016-e ss.mm.ii.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELL'ABRUZZO**

VIA MICHELE JACOBUCCI, 4 - 67100 L'AQUILA -

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI GARA PER LAVORI, SERVIZI E SERVIZI DI INGEGNERIA, DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO PER LA VALUTAZIONE DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART. 77 e 216 COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II..

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di professionisti qualificati quali componenti delle Commissioni Giudicatrici in modo non vincolante per questa Amministrazione nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e rotazione.

Art. 1 - Oggetto dell'avviso

Il Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai fini dell'applicazione dell'Art. 1, comma 1, lettera c del Decreto Legge 18 aprile 2019 n.32, deve procedere alla formazione di un elenco di Professionisti a cui accedere per la designazione di componenti delle commissioni per la valutazione di procedure di gara per Lavori, Servizi e Servizi di ingegneria da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Al fine di ridurre i costi delle gare e di velocizzare i tempi di aggiudicazione, il numero massimo dei membri che saranno di volta in volta individuati, in mancanza di personale interno, mantenendo il principio di rotazione, sarà pari a 2.

La nomina della Commissione di gara avverrà nel rispetto dell'art. 77, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.

La Commissione Giudicatrice sarà Responsabile della valutazione delle offerte tecnico ed economiche.

Art. 2 - Elenco degli esperti

Per la presentazione della candidatura gli interessati dovranno presentare richiesta entro il termine di scadenza fissato per la presente manifestazione. La presentazione della candidatura non comporta alcun diritto o aspettativa giuridicamente tutelata ai fini di una eventuale nomina.

I candidati saranno individuati tra coloro che saranno ritenuti idonei attraverso la valutazione dei requisiti dichiarati e dei curricula allegati, nel rispetto del principio di rotazione.

L'elenco avrà validità fino al 31/12/2020.

Art. 3 - Destinatari

Il presente avviso è rivolto ai:

- A. professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi che contemplino un'attività (non marginale) relativa al settore di riferimento, con comprovata esperienza nello stesso, testimoniata dall'attività svolta con continuità o dal numero di incarichi ricevuti;
- B. dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) del Codice;
- C. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni

assimilate.

A. I PROFESSIONISTI esercenti professioni regolamentate devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 10 anni;
- b) rispetto degli obblighi formativi di cui all'art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
- c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall'ordine o dal collegio nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
- d) regolarità degli obblighi previdenziali;
- e) possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all'art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
- f) aver svolto, nell'ultimo triennio, almeno 3 incarichi nel settore di riferimento. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o allo specifico settore di appartenenza.

B. I DIPENDENTI PUBBLICI

devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a) essere alla dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 10 anni e avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;
- b) abilitazione all'esercizio dell'attività professionale laddove prevista;
- c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento;
- d) possesso di una copertura assicurativa per poter svolgere la funzione di commissario in amministrazioni diverse da quelle di appartenenza che copra i danni che possono derivare dall'attività di commissario di gara, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi. L'assenza di un'adeguata copertura assicurativa preclude la possibilità di svolgere incarichi all'esterno della propria amministrazione;
- e) aver svolto almeno 3 incarichi nel settore. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o allo specifico settore di appartenenza.
- f) aver avuto l'autorizzazione di cui all'articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 della propria amministrazione, da produrre entro 15 gg (quindici) dalla comunicazione di designazione alla nomina.

C. I PROFESSORI ORDINARI, PROFESSORI ASSOCIATI, RICERCATORI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE E POSIZIONI ASSIMILATE

devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a) svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 10 anni;
- b) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con efficacia sospensiva;
- c) possesso di una copertura assicurativa che copra i danni che possono derivare dall'attività di commissario di gara, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in

- conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
- d) aver svolto almeno 3 incarichi nel settore. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o allo specifico settore di appartenenza.
- e) aver avuto l'autorizzazione di cui all'articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 della propria amministrazione, da produrre entro 15 gg (quindici) dalla comunicazione di designazione alla nomina.

Art. 4 – Condizioni di iscrizione

Non possono essere iscritti nell'Elenco, né far parte della commissione giudicatrice neppure come segretario o custode della documentazione di gara:

- a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 10 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Le cause di esclusione di cui ai punti precedenti operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Non possono, altresì, essere prese in considerazione le istanze di coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Art. 5 - Condizioni di incompatibilità.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, o in una fase antecedente, i commissari di gara devono dichiarare l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione. L'assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione previste dall'art. 77 del Codice e dalle Linee guida n. 5 dell'A.N.A.C. (approvate dal consiglio dell'Autorità con Delibera 1190 del 16 novembre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/04/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018) deve persistere per tutta la durata dell'incarico.

Si tratta in particolare di:

- a) non aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente all'affidamento;
- b) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
- c) non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per il CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO.

Art. 6 – Documentazione da presentare

I candidati devono presentare:

- domanda sottoscritta digitalmente, con allegata copia di valido documento di identità;
- curriculum vitae formato europeo sottoscritto dal candidato comprovante l'esperienza professionale maturata nel settore specifico dell'incarico da eseguire riportante la data di elaborazione e sottoscritto digitalmente;

Art. 7 - Modalità di presentazione delle domande.

Le candidature, regolarmente datate e sottoscritte digitalmente, dovranno essere redatte su carta semplice e in lingua italiana, utilizzando il facsimile allegato (ALLEGATO 1) al presente avviso ed essere corredate dagli ulteriori documenti di cui al precedente punto. La domanda con i documenti allegati dovrà essere indirizzata al Consiglio regionale dell'Abruzzo, Via M. Jacobucci n. 4 – 67100 L'Aquila e recare i seguenti dati:

- gli estremi del mittente;
- gli estremi del destinatario;
- la dicitura “Domanda di partecipazione alla manifestazione d'interesse per l'iscrizione nell'Elenco dei COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI nell'ambito delle varie aggiudicazioni di gara per Lavori, Servizi e Servizi di Ingegneria, da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa .

La domanda contenente la manifestazione dovrà essere inviata via pec all'indirizzo protocollo@pec.crabruzzo.it entro e non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, pertanto il termine resta fissato al giorno 16/08/2019 ore 12:00.

Art. 8 – Verifica delle candidature

Le candidature saranno sottoposte alla verifica dei requisiti di ammissibilità richiesti e dei curricula pervenuti ed i candidati se privi dei requisiti richiesti saranno esclusi.

Art. 9 – Obblighi dei componenti la Commissione giudicatrice

Gli esperti inseriti nell'elenco sono tenuti a garantire:

- la disponibilità immediata a partecipare alle sessioni di valutazione delle offerte presso la sede di L'Aquila del Consiglio regionale dell'Abruzzo, Via M. Jacobucci n. 4 – 67100 L'Aquila;
- la disponibilità immediata a svolgere l'incarico all'interno della Commissione giudicatrice nei tempi, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente della Commissione;
- la disponibilità a concludere celermente l'attività. Il pagamento del compenso stabilito è subordinato al rispetto delle predette prescrizioni.

Art. 10 - Codice etico

La condotta ed il contegno degli esperti selezionati dovrà fare riferimento ai seguenti criteri di etica professionale:

- a) non compiere azioni lesive, di qualsiasi natura, nei confronti dell'immagine e/o degli interessi dell'Amministrazione Regionale, nonché nei confronti dei soggetti concorrenti;
- b) operare con autonomia ed obiettività nello svolgimento dell'incarico affidato e effettuare la valutazione delle offerte in maniera totalmente indipendente, senza tener conto di pressioni ed influenze di qualsiasi provenienza o natura;
- c) non accettare incarichi per i quali non si è qualificati;
- d) soddisfare tutti gli impegni presi con l'incarico;
- e) mantenere sempre e comunque un comportamento irreprensibile in ragione dell'importanza dell'incarico ricevuto;
- f) ricercare all'interno della Commissione giudicatrice il buon funzionamento, l'efficienza e la concordia di giudizio;
- g) garantire integrità morale e riservatezza su tutte le informazioni riguardanti l'attività di soggetti concorrenti per i quali si effettuerà la valutazione, le quali dovranno considerarsi coperte da segreto professionale, nonché sulle modalità operative inerenti le fasi di valutazione;
- h) non utilizzare le predette informazioni a vantaggio proprio e/o di terzi;
- i) non divulgare in alcun modo informazioni relative alla valutazione delle offerte proposte o ad ogni altra informazione della quale si può venire a conoscenza nel corso della valutazione;
- j) riferire al presidente della Commissione giudicatrice riguardo qualsiasi criticità che possa intralciare il normale corso delle attività di valutazione;
- k) comunicare l'insorgenza di eventuali cause di incompatibilità;
- l) non effettuare attività di divulgazione informativa o indurre false aspettative riferite alla valutazione delle offerte. I componenti chiamati a far parte della Commissione giudicatrice, sono legati al segreto professionale e diffidati dal diffondere informazioni prima della pubblicazione ufficiale dei risultati. Nel caso di rivelazioni anticipate, la Commissione verrà sciolta e l'Amministrazione si riserva di perseguire nelle dovute forme l'eventuale responsabile. In caso di contrasti insanabili tra i componenti si procederà allo scioglimento della Commissione ed alla nomina di una nuova Commissione. Resta inteso che il rapporto nascente dall'incarico potrà essere in qualsiasi momento interrotto qualora la prestazione risulti inadeguata o il comportamento lesivo degli interessi generali cui è ispirato il rapporto di fiducia.

Art. 11 - Rinuncia all'incarico

L'esperto prescelto quale componente della Commissione giudicatrice può rinunciare all'incarico ma, una volta accettato, non può interrompere il lavoro iniziato, tranne che per eccezionali giustificati motivi. Al momento della chiamata, l'interessato dichiarerà sotto la propria responsabilità di essere nelle condizioni previste dall'Avviso e di non incorrere in nessuna delle condizioni di incompatibilità.

Art. 12 – Durata, Compenso e Natura dell'incarico

L'incarico decorrerà dalla data del provvedimento di nomina fino alla conclusione del procedimento

di gara che coinciderà con la formulazione della graduatoria finale. Il numero di sedute è correlato alle difficoltà nella valutazione della documentazione presentata dai concorrenti. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione. L'importo del corrispettivo sarà stabilito nel provvedimento di nomina della Commissione e preventivamente comunicato ai designati per l'accettazione;

Art. 13 – Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Consiglio regionale dell'Abruzzo.

I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) registrare i dati relativi agli esperti;
- b) realizzare attività di istruttoria sulle domande pervenute;
- c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
- d) inviare comunicazioni agli interessati.

Art. 14 - Responsabile del Procedimento.

Responsabile del Procedimento è Dott. Marco Polidoro, telefono: 0862/644240
e-mail: marco.polidoro@crabruzzo.it, pec: protocollo@pec.crabruzzo.it

Art. 15 – Procedure di ricorso

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Regione Abruzzo.

Il Dirigente
Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali

Dott.ssa Tiziana Grassi

L'AQUILA, 26/07/2019

COMUNE DI ROCCARASO

Delibera del 31.07.2019, n. 25 per la Valutazione Ambientale Strategica della Variante al Piano Regolatore Generale.**Settore III - Area Tecnica
Servizio Urbanistica e Ambiente, LL.PP. e Patrimonio**

Tel. 0864/6192.202 – Fax 0864/6192.222

PEC: protocollo.roccaraso@pec.it – E-mail: paolo.diguglielmo@comune.roccaraso.aq.it

Si rende noto che il Consiglio Comunale con Delibera n°25 del 31 luglio 2019, nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica della Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Roccaraso, quale avvio della fase di consultazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. 156/2006, ha adottato il Rapporto Ambientale di cui all'art. 13, comma 3 e 4 del citato decreto e la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) ai sensi del D.P.R. 357 del 8 settembre 1997.

Ai sensi del comma 1 dell'art.14 del D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Roccaraso sono depositati gli allegati del Rapporto Ambientale e della Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi del D.P.R. 357 del 8 settembre 1997.

Ai sensi del comma 3 dell'art.14 del D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006, entro **sessanta (60)** giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.A. del presente avviso, chiunque può prendere visione della proposta del piano e del relativo Rapporto Ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

La documentazione può essere consultata anche sul sito istituzionale del Comune di Roccaraso al seguente link:

http://www.comunediroccaraso.eu/downloads/DCC_25_2019_con_allegati.zip

**Il Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del III Settore Area Tecnica**
(Arch. Paolo Di Guglielmo)



Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 39/93

Comune di Roccaraso - Prot. n. 0006839 del 20-08-2019 - partenza

COMUNE DI SANT'OMERO

Avviso di approvazione Variante puntuale al PRG.



COMUNE DI SANT'OMERO
(Provincia di Teramo)

AVVISO DI APPROVAZIONE VARIANTE PUNTUALE AL PRG

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. 12 aprile 1983 n. 18 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 43 comma 2 della L.R. 3 marzo 1999, n. 11;

RENDE NOTO

che con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 18.03.2019 è stata approvata in via definitiva la **VARIANTE PUNTUALE AL PRG DI SANT'OMERO DI AMPLIAMENTO DEI COMPARTI URBANISTICI 16 E 17 PROPOSTA DALLA DITTA S.V.A.L. SRL.**

Dalla Residenza Municipale, 29/03/2019

Il Responsabile del Servizio
Ing. Sandro Marcellini

E -DISTRIBUZIONE

Costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione a 20 Kv in cavo interrato della lunghezza complessiva di circa m. 670 per chiusura linea A&O nel Comune di Spoltore.

e- distribuzione S.p.A.

Infrastrutture e Reti Italia-Area Adriatica-Sviluppo Rete-Centro PL

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

Oggetto: Costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione a 20 Kv in cavo interrato della lunghezza complessiva di circa m. 670 per richiusura linea A&O nel Comune di Spoltore(PE).

La Società e-distribuzione Spa- Infrastrutture e reti Italia-Area Adriatica-Sviluppo Rete-Centro PL, ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione, a 20000 Volt, in cavo interrato in Alluminio 3X95 mmq. della lunghezza complessiva di circa m. 670 per richiusura linea A&O nel Comune di Spoltore.

Il nuovo elettrodotto, sarà realizzato a partire dalla linea elettrica esistente autorizzata dalla Regione Abruzzo con Ordinanza n.DN4/46 del 26-03-2002.

La costruzione interesserà le SP 13 e SP 67 nel Comune di Spoltore.

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Pescara - Settore VIII- Servizio Genio Civile- Via Catullo,2- 65100, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, unitamente alla corografia dell'impianto, sarà esposto anche presso l'Albo Pretorio del Comune interessato per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Con osservanza.

Il Responsabile
Domenico Ferrigni



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it